

Lo status amministrativo della città di Brindisi dalle origini ad oggi

Pubblicato su Pagine di storia brindisina nel 2022

La popolazione messapica che abitava la regione peninsulare della Puglia dall'istmo Taranto-Ostuni in giù, cioè l'attuale territorio salentino, nei secoli precedenti alla romanizzazione – di fatto completata proprio con la conquista di Brindisi nel 267 a.C. – oltre che certamente disseminata in comunità rurali, era concentrata in due dozzine di comunità urbane. Questi i nomi – attuali quando identificabili – di quelle ventiquattro località [*La penisola salentina nelle fonti narrative antiche* di Nazareno Valente in *Il delfino e la mezzaluna* - Fondazione Terra d'Otranto, Nardò 2019]: Ostuni, Carovigno, Ceglie, Brindisi, Mesagne, Oria, Manduria, Valesio, Lecce, Rudiae, San Cataldo, Fratuentum, Portus Tarentinus, Otranto, Soleto, Vaste, Castro, Vereto, Santa Maria di Leuca, Ugento, Alezio, Gallipoli, Nardò e Senum. [Fig.1]

L'organizzazione sociopolitica dei Messapi era verosimilmente quella corrispondente a una confederazione di città, abbastanza indipendenti tra di esse e con a capo di ognuna un principe, o un re. Naturalmente tra le città esisteva un ordine gerarchico, certamente funzione della rispettiva grandezza, ricchezza e, quindi, potenza strategico-militare. La città principale nonché la più popolata della Messapia era Brindisi – Brunda – di fatto una specie di capitale che con il suo porto primeggiava, economicamente e strategicamente, su tutte le altre e con un re che in qualche misura dominava su buona parte della regione.

Quando i Romani conquistarono Brindisi le assegnarono – come usuale in quelle circostanze – lo status di alleata dell'Urbe, in condizione naturalmente subordinata d'accordo con il *foedus* impostole, che comunque consentiva alla comunità – ai *socii* – di mantenere la propria cittadinanza e una parziale autonomia amministrativa.

Ma quella situazione – lo status – cambiò a breve quando, dopo poco più di vent'anni dalla conquista – il 5 agosto 244 a.C. – Roma dedusse a Brindisi una colonia di diritto latino. Gli abitanti della colonia di *Brundisium*, cittadini Brindisini di diritto latino, videro così rafforzata la loro autonomia giurisdizionale, con l'adozione d'un proprio statuto e di organi e magistrati propri, oltre alla possibilità di battere moneta, poter contrarre nozze con cittadini romani e poter commerciare con quelli. Da coloni però, i cittadini di Brindisi mantennero, al pari di quanto già previsto per quando erano stati *socii*, l'obbligo di fornire a proprie spese i contingenti militari richiesti da Roma e la proibizione di esercitare qualsiasi azione di politica estera, riservata sempre ed esclusivamente a Roma.

Lo status di colonia latina, Brindisi lo mantenne per più di un secolo e mezzo, fino a quando nel 90 a.C. fu promulgata la *Lex Iulia de civitate latinis et sociis danda*, a seguito della guerra sociale divampata allorché la concessione della cittadinanza romana, ormai sempre più ambita dagli Italici, si era vista frustrata dall'assassinio del tribuno della plebe Druso, che l'aveva proposta. E fu così che l'incorporazione formale di *Brundisium* allo status di *municipium* si concretizzò intorno all'83 a.C. e i Brindisini – divenuti cittadini romani, iscritti alla tribù *Maecia* – passarono dal diritto latino a quello romano, con naturalmente tutte le conseguenze – alcune positive e altre negative – che implicava quel passaggio alla giurisdizione dei prefetti delegati dal *praefectus urbi*. In quanto al governo municipale:

«Nel foro brindisino si riunivano i *comitia*, le assemblee del tempo, composte dai *cives* e dagli *incolae* che nel complesso costituivano il *populus*, vale a dire chi, sia pure in diversa forma, era in possesso dei diritti civili e politici. I *cives* erano cittadini di pieno diritto del municipio e, in

quanto tali, iscritti alla tribù cui apparteneva la città. Gli *incolae* erano invece per lo più forestieri che avevano richiesto ed ottenuto di risiedere nel territorio cittadini. I municipi romani avevano un organo collegiale di base denominato *ordo decurionum*, sicché i consiglieri comunali erano chiamati *decuriones*. L'*ordo decurionum* si radunava nella curia che a Brindisi si trovava nel foro che era collocato all'incirca dalle parti dell'attuale piazza Mercato. Per diventare *decuriones* bisognava: essere cives; avere un'età non inferiore ai 25-30 anni; avere il domicilio in città da almeno cinque anni; godere degli honores, vale a dire il poter accedere alle magistrature; essersi sempre comportati in maniera inappuntabile e non aver mai esercitato mestieri infamanti; avere un censo non inferiore ai 100.000 sesterzi; eccetera. L'ufficio era vitalizio, tuttavia la condotta dei decurioni era soggetta a verifiche periodiche, la *lectio senatus*, che ne potevano stabilire la decadenza dalla carica. Ogni cinque anni, infatti, i *quinquennales* potevano radiare i decurioni che si fossero macchiati di colpe riprovevoli che li rendevano indegni di far parte del collegio, oppure perché non avevano più il censo previsto per svolgere l'incarico o per aver perso il domicilio. L'apice amministrativo municipale si componeva di quattro membri, *quattuorviri*, ripartiti in due coppie: due *quattuorviri iure dicundo* e due *quattuorviri aedilicia potestate* che duravano in carica un solo anno ed erano eletti dai *comitia*. La prima coppia presiedeva e convocava il consiglio comunale e le assemblee popolari, sovrintendeva alle funzioni di culto ed amministrava le finanze comunali. La seconda coppia racchiudeva tutte le funzioni amministrative riguardanti l'approvvigionamento della città, il mantenimento dell'agibilità delle strade, degli edifici pubblici e dei templi ma pure funzioni di polizia urbana che dovevano consentire una vita pubblica regolata. Il ruolo dei due *quattuorviri iure dicundo* era quello più prestigioso e più impegnativo da un punto di vista politico ed erano loro che, a scadenza quinquennale, diventavano i *quinquennales* incaricati della *lectio senatus*.» [sintetizzato da: VALENTE N. *Brindisi municipio romano* in *Academia.edu*, 2020]

Nel 7 d.C. l'imperatore Augusto riformò l'amministrazione territoriale d'Italia istituendo undici *Regiones* con *Apulia et Calabria Regio II*, di cui Brindisi era la città più importante, una specie di capitale della regione [Fig.2]. Sotto Traiano il sistema basato sull'istituzione municipale cominciò ad entrare in crisi e Adriano, per rafforzare il controllo imperiale sulle città, assegnò l'Italia a quattro *legatus Augusti pro praetore*, ma il Senato, legittimo rappresentante dei *municipia* d'Italia, non condivise quel tentativo di sottrazione della plurisecolare se pur limitata autonomia municipale e fece sì che la riforma fosse annullata dal successore, Antonino Pio. Marco Aurelio poi, nuovamente, colse il bisogno di un'amministrazione del territorio meglio gerarchizzata, in particolare nel campo della giustizia civile, e per cercare di soddisfarlo, nel 165 d.C. istituì gli *iuridici*.

Nel 292 d.C. Diocleziano, in sostituzione delle *Regiones Augustae*, istituì la Diocesi Italica con capitale *Mediolanum* posta sotto un prefetto imperiale, o *vicarius*, parificando di fatto l'amministrazione d'Italia a quella delle Province dell'impero anch'esse aggruppate in Diocesi e nel 314 a.C., Costantino la ripartì tra due vicari, uno per l'Italia Suburbicaria e un altro per l'Italia Annonaria. Con l'istituzione della Tetrarchia diocleziana poi, la Diocesi d'Italia fu assegnata all'Augusto d'Occidente assieme alla Diocesi d'Africa, e con Costantino fu assegnata alla Prefettura del Pretorio d'Italia che comprese, oltre alla Diocesi d'Africa, anche quella dell'Illirico.

Dopo la formale caduta nel 476 d.C. dell'Impero Romano d'Occidente e dopo il breve governo di Odoacre, auto nominatosi nel 493 a.C. vassallo dell'imperatore d'Oriente Zenone, – una specie di prefetto della Diocesi d'Italia – l'intera penisola fu dominata dai Goti di Teodorico su mandato diretto dell'imperatore romano d'Oriente Anastasio. Lo stanziamento goto in Italia assunse i caratteri della migrazione di un popolo all'insegna della convivenza e dell'integrazione, assurde infatti a baluardi della politica di Teodorico durante i suoi trenta anni



di governo. Teodorico, *patricius, magister militum praesentalis* e, contemporaneamente, *rex gothorum*, lasciò inalterate le strutture amministrative imperiali romane, centrali e periferiche – *corrector, procurator, praefectus* – e ne delegò il controllo a dignitari goti fidati, istituendo inoltre l'importante figura del '*comes*' cui affidò la diretta sorveglianza delle città italiane.

I *comites*, collocati per *singulas civitates*, rispondevano nelle loro funzioni alle due esigenze primarie nell'amministrazione generale del regno: l'una legata alla necessità di rafforzare il potere centrale e all'esigenza di costituire un'organizzazione destinata a regolare la vita degli Ostrogoti stanziati in Italia; l'altra dettata dalla volontà di promuovere e rispettare una politica di integrazione fra elemento germanico ed elemento romano, rappresentando il *comes* un punto di incontro e di riferimento per entrambi. Ai *comites* erano affidati compiti anche nell'ambito dell'amministrazione di giustizia e finanche nell'economia, come nel caso dei *comites siliquatorium* – una specie di agenti doganali – per le città portuali. E per meglio specificare le competenze dei *comites* e degli altri funzionari del regno, Teoderico emanò una serie copiosa di *formulae*, tra le quali la *Formula comitivae Gothorum per singulas civitates*, capitolo fondamentale a sostegno del suo disegno politico e amministrativo del territorio italiano.

In questo contesto socioeconomico generale, verosimilmente virtuoso, nella ex *Regio Apulia et Calabria* – dove non risulta si fosse stanziato un numero apprezzabile di Goti – alla quale apparteneva la città di Brindisi, ancora posizionata con una discreta collocazione, durante i quarant'anni del regno gotico, fino cioè allo scoppio della guerra greco-gotica, perdurò uno stato di relativa prosperità legata al suo porto – ancora abbastanza attivo, corredato da magazzini e navi proprie – da cui si esportavano abbondanti e variegati prodotti agricoli provenienti da un entroterra fornito di buoni coltivi e numerosi allevamenti.

Tutto però precipitò con lo scoppio della ventennale guerra greco-gotica, sia per le inevitabili distruzioni che si produssero nel corso della stessa e sia, soprattutto, per l'assetto politico amministrativo che nel 553 d.C. conseguì alla vittoria dei Bizantini dell'imperatore Giustiniano ed al loro insediamento al governo, quello centrale da Ravenna e quello regionale da Otranto. Nel Salento, in particolare, si produsse un immediato e prolungato processo involutivo, nella misura in cui i Bizantini lo considerarono come semplice mercato da spremere, sottoponendolo a un fiscalismo rapace ed esportando i suoi prodotti senza favorirne la produttività, determinando con ciò lo spopolamento delle campagne. Ed in tale contesto ampiamente negativo, Brindisi soffrì ancor di più, all'essere relegata a porto periferico declassato a vantaggio di quello di Otranto, dove si insediò il governo regionale.

Dopo la riconquista, l'imperatore Giustiniano, con la sua *Prammatica sanzione pro petitione Vigilii*, nel 554 d.C. estese all'Italia il sistema giuridico dell'impero, organizzando l'amministrazione della Prefettura d'Italia, fissandone la capitale a Ravenna ed affidandola temporalmente al governo militarizzato del fautore della vittoria sui Goti, il generale Narsete, che nominato quindi anche prefetto del pretorio, governò coadiuvato dai suoi comandanti militari stanziati su tutto il territorio. Ma nel 568 d.C. gli eventi incalzarono con la discesa in Italia dei Longobardi, i quali dilagarono sottraendo rapidamente all'impero vaste porzioni del territorio italiano, nel settentrione, nel centro e nel meridione d'Italia [Fig.3].

Quegli eventi obbligarono a ripensare l'organizzazione amministrativa dei residui territori bizantini in Italia per i quali la militarizzazione, inizialmente concepita come temporale, divenne strutturale per l'esigenza di migliorarne le difese a fronte della minaccia longobarda. La separazione del potere civile da quello militare che era stato il cardine tradizionale della politica imperiale, cedette all'unificazione dei due poteri e l'autorità civile, anche se non venne subito soppressa, perse importanza a vantaggio degli ufficiali militari che



L'Italia Longobarda e Bizantina



accentrarono tutti i poteri, sia quelli civili e fiscali che quelli militari. L'esarca, *exarchus*, nominato direttamente dall'imperatore, risiedeva a Ravenna ed era il governatore generale dei domini bizantini in Italia, mentre i *magistri militum* – detti anche *ducis* – erano a capo delle milizie regionali, presidiavano e governavano insediati nelle città principali, e gerarchicamente dipendevano, inizialmente dall'esarca e in seguito direttamente da Bisanzio.

Nel settore meridione della penisola – in quel volgere alla sua fine il VI Secolo – i Bizantini crearono, nei territori a sud del longobardo Ducato di Benevento, il Ducato di Calabria che, con capitale Otranto, comprese la parte meridionale della romana Apulia, la romana Calabria – attuale Salento – e il Bruzio. Quando poi il progredire dell'espansione longobarda in Italia interessò oltre che il nord, anche il sud, soprattutto dopo il tentativo di riconquista dell'imperatore Costante II frustato dal suo assassinio nel 668 d.C., il territorio del Ducato di Calabria si andò progressivamente restringendo fino a ridursi a solamente i due settori più estremi delle due penisole meridionali dello stivale – il tacco e la punta – rimasti senza continuità territoriale tra di essi e con la capitale passata da Otranto a Reggio, più lontana da Costantinopoli ma meno esposta e quindi più difendibile dai Longobardi.

Ed in tale cambiante e complicato contesto politico successivo all'arrivo in Italia dei nordici Longobardi, cosa accadde a Brindisi? Quale fu la sorte e quale lo status della città? Rimase amministrativamente bizantina o passò ad essere longobarda?

Ebbene a Brindisi toccò il peggio: dapprima, soffrì l'esosa – e già commentata – amministrazione bizantina esercitata indiscriminatamente dai *magistri militum* che si furono succedendo a Otranto, elevato a centro del potere regionale bizantino e divenuto polo dinamico di grande rilievo a discapito di Brindisi indotta inevitabilmente al progressivo decadimento socioeconomico; poi, ormai immiserita da più di un secolo di quel governo rapace, intorno al 680 d.C. subì la violenta e distruttiva conquista longobarda a mano del duca di Benevento Romualdo e quindi, semidistrutta e abbandonata a se stessa, rimase di fatto quasi spopolata e situata proprio a ridosso di un confine instabile e pericoloso, quello tra il potente Ducato longobardo di Benevento e il debole Ducato bizantino di Calabria, tra di essi in permanente disputa, spesso anche violenta [Fig.4] e [Fig.5].

Sebbene per circa due secoli Brindisi rimase formalmente longobarda, e benché durante quell'appartenenza assorbì molti degli elementi giuridici e culturali propri di quel prolungato dominio, in tutto quel tempo il suo status politico amministrativo fu praticamente nullo: ai Longobardi infatti – che avevano fatto della vicina ricca e ben difendibile Oria il loro caposaldo amministrativo regionale – solo interessava che Brindisi con il suo porto non cadesse nelle mani dei Bizantini che, da abili naviganti quali erano, avrebbero potuto utilizzarlo in funzione anti longobarda.

I Longobardi comunque, nei territori conquistati, si limitarono a introdurre le strutture semplici proprie di una società a carattere contadino dominata da una casta aristocratico-militare, affidando il controllo del territorio a funzionari – *gastaldi* – il cui potere si centrava sulle città e si irraggiava sul territorio circostanti. I *gastaldi* erano direttamente nominati e pertanto dipendenti dal duca di Benevento e amministravano i distretti, chiamati *ministeria*, detenendo la somma dei poteri giurisdizionali e militari, e a loro il duca assegnava in dotazione una parte delle terre fiscali sulle quali esercitavano anche i poteri pubblici.

Brindisi non fu sede di *gastaldato* alcuno, ed eventualmente rimase sotto il diretto controllo nominale del duca nella periferia del ducato [Fig.6], così come del resto sembra sia accaduto anche per altri territori longobardi più meridionali della Apulia, giacché per tutta la regione si dispone di documentazione sull'esistenza certa solamente per i *gastaldati* di Siponto, Canosa, Lucera, Quintodecimo, Barletta, Trani e Bari.

E così – in quello status quasi fantasma – trascorsero due lunghi secoli prima che Brindisi tornasse formalmente – nell’885 circa – sotto il dominio bizantino a seguito della campagna di riconquista dello stratega Niceforo Foca, anche se si trattò di un ritorno incerto e instabile, in una situazione volatile che tra incursioni saracene e slave e interferenze franco-longobarde si prolungò fino entrato il nuovo millennio. Per organizzare amministrativamente il territorio riconquistato, nell’891 i Bizantini fondarono il *Thema* di Langobardia con capitale Bari – che comprese anche Brindisi con tutto l’attuale Salento – che affiancò quello di Calabria con capitale Reggio costituito dal romano Bruzio. A capo di ogni *Thema* fu posto uno *strategos* e poi, nel 970, il *Thema* di Langobardia quello di Calabria e quello di Lucania furono integrati per formare il Catapanato d’Italia con capitale Bari, sede del governatore – *katepanos* – coadiuvato dai vari *strategos* stanziati sul territorio [Fig.7].

Nella prima metà dell’XI secolo, dopo che nel 1005 l’esercito bizantino riconquistò le coste dalmate, Brindisi riacquistò finalmente l’antica strategicità – con il suo porto dirimpettaio a quello di Durazzo da cui partiva la via Egnazia che lo collegava alla capitale dell’impero – e i Bizantini ne intrapresero la ricostruzione. Ma già si approssimavano nuovi orizzonti e già nuovi arrivati sullo scenario del meridione italiano premevano su Brindisi.

Fu nel maggio del 1060 che nella bizantina Brindisi, per la prima volta, entrarono i Normanni di Roberto d’Altavilla, il Guiscardo. Ci rimasero però pochi mesi, fino a quando, in ottobre, il *katepanos* Marules riconquistò la città. Poi nel 1062 il Guiscardo ne riprese il controllo per conservarlo fino al 1067, quando una flotta imperiale bizantina al comando del *katepanos* Michael Maurikas riprese nuovamente il controllo della rada di Brindisi. Nel 1070 però, i Normanni tornarono ad assediare la città e il comandante bizantino della piazza, lo *strategos* Nikephoros, tese un tranello agli assediati che, mentre con scale valicavano le mura, furono uccisi, un centinaio in tutto, e le loro teste tagliate furono inviate all’imperatore Romano IV. Ma quell’inganno servì solo a stimolare la reazione degli ingannati e a ritardare di poco la definitiva conquista normanna di Brindisi. Nel gennaio del 1071 Brindisi fu presa da Goffredo conte di Conversano e il 15 aprile Bari si arrese ai Normanni del Guiscardo. E così il Catapanato d’Italia si dissolse, dopo un secolo esatto di esistenza [Fig.8].

Alla morte, nel 1085, di Roberto il Guiscardo duca di Puglia e Calabria, l’erede designato fu Ruggero Borsa e al primogenito Boemondo, nel 1088 fu intitolato il principato di Taranto, fondato con giurisdizione, oltre che sulla città e territorio di Taranto, sulla contea di Conversano, su parte della Basilicata e su quasi tutto il Salento, con quindi Brindisi compresa.

Il lento ma inarrestabile processo di penetrazione e conquista del meridione italiano da parte dei Normanni, iniziato all’alba del nuovo millennio, proseguì fino a culminare nella fondazione del regno di Sicilia ad opera di Ruggero II d’Altavilla nel dicembre del 1130, il quale finì col riunire sotto il suo trono tutti i territori posti a sud dello stato pontificio e del ducato di Spoleto: la contea di Sicilia, il ducato di Puglia e Calabria, il principato di Capua e il ducato di Napoli. Nel 1132 Ruggero II dichiarò Brindisi città demaniale [Fig.9].

Sotto il governo normanno del nuovo regno integrato dalle quattro macro regioni di Sicilia Calabria Terra di lavoro e Puglia, alla lunga s’impose un sistema feudale centralizzato, pur contemplando necessariamente alcune autonomie locali, specialmente potenti e ben radicate nelle due regioni – Terra di lavoro e Puglia – fisicamente più lontane dal potere centrale, dove i vari baroni – in pratica veri e propri vassalli feudatari del re – tentavano comunque di rimanere indipendenti, costituendo spesso seri ostacoli per l’amministrazione centralizzata. In Puglia: i conti di Lecce, Nardò, Soleto e, soprattutto, il principe di Taranto.



Fig. 7: La riconquista bizantina - circa l'anno 1000 d.C.



Fig. 8: La conquista normanna - circa l'anno 1100 d.C.

Il territorio del regno fu amministrativamente ripartito in circoscrizioni – *giustizierati* – governate da un giustiziere che amministrava la giustizia, affiancato dai camerari che si occupavano più specificamente dell'amministrazione finanziaria e principalmente della riscossione delle tasse demaniali: 2 giustizierati in Sicilia e 9 sulla penisola, per un totale di 11 per tutto il regno [Fig.10]. Nella corte di Palermo invece, risiedevano il maestro giustiziere e il maestro camerario gerarchicamente superiori dei corrispettivi locali e che con pochi altri *familiaris* nominati dal re – di fatto le persone più potenti del regno – integravano il regio consiglio, che era il massimo organo politico amministrativo e giuridico del regno.

Con gli Svevi, succeduti nel 1194 ai Normanni sul trono del regno di Sicilia, si fu ammodernando l'amministrazione del territorio e con Federico II si istituzionalizzarono i giustizierati con il rafforzamento delle loro competenze a scapito del potere baronale locale. Brindisi continuò ad appartenere al giustizierato di Terra d'Otranto, nel cui ambito continuarono a consolidandosi l'evoluzione e la centralità verso cui la città si era già avviata nel trascorso dell'amministrazione normanna, sotto la signoria del conte Goffredo di Conversano prima, e dietro l'impulso impressole dall'incipiente movimento crociato dopo.

«Dal punto di vista amministrativo, Brindisi, fra le 36 città demaniali della parte continentale del regno, è compresa, in età federiciana, nel giustizierato di Terra d'Otranto. Non risultano attive, in questo periodo, magistrature cittadine elettive; esse non risultano sussistere neanche nel contesto di quegli atti che potrebbero far supporre almeno aspirazione autonomistica... I documenti rendono memoria di funzionari preposti alla guida della città, quali i catapani Gaufredus e Unfredus nel 1198, Guilelmus nel 1199, Iordanus Mussetulis e Stephanus de Sancto Blasio nel 1212, i *baiuli* Iacobus nel 1244 e Guidone nel 1245. Frequente è la presenza in città di autorità provinciali di Terra d'Otranto; tali devono considerarsi i *giustizieri* Rogerius de Balbano e Robertus de Venusio nel 1196, e Nicolò de Giracio nel 1243, i *camerari* Matheus de Brundusio, cessato dall'incarico nel 1199, Rogerius Pirontus e il notarius Calo nel 1199, Rogerius Pirontus ancora nel 1202 e nel 1233-5 in uno con Riccardo de Pulcaro... Poi c'erano gli esattori – *colectores* – per la riscossione delle imposte, eventualmente coadiuvati dal *taxator*, il *comestabilis* e il *notarius collectarum*. A scopo fiscale la città era divisa in *vicinancia*; si tratta dei pittachi di cui si ha un non esaustivo elenco limitato a quelli di Santo Stefano, nei pressi delle Colonne del Porto, di Sant'Eufemia, su un'area coincidente con l'attuale vicinato di Santa Teresa, di San Tommaso solo indicativamente ubicabile nei dintorni dell'attuale piazza Vittoria... Nell'ambito portuale aveva particolare importanza l'ufficio di "protontino, prefetto, delle *galere brundusine*" e, per motivi fiscali, esercitavano la sorveglianza sulle merci in transito i *duanerii*, incaricati d'incamerare lo *scalatico*... Molti Brindisini acquisiscono ruoli importanti nella burocrazia imperiale...» [CARITO G. *Brindisi in età sveva* in 'Atti del II Convegno nazionale di ricerca storica' - Edizione Amici della A. De Leo, Brindisi 2000]

Così come i fondatori del regno, i Normanni, anche gli Svevi non regnarono a lungo: meno di 70 anni i primi e poco più di 70 anni i secondi. Fu quindi la volta degli Angioini, che nel 1268, vinto e decapitato l'ultimo erede svevo Corradino, s'insediarono sul trono di Napoli con Carlo I d'Angiò, secondogenito di Luigi VIII di Francia: governeranno 175 anni.

Volendo mantenere una sorta di continuità con l'organizzazione amministrativa federiciana, o forse ancor più normanna, gli Angioini lasciarono inalterato il sistema dei giustizierati, sebbene ne accrebbero il numero. Carlo I, nel 1273, suddivise quello d'Abruzzo in due distinti giustizierati, Ulteriore e Citeriore, mentre nel 1284, dopo la perdita della Sicilia e la pace di Caltabellotta, suddivise il giustizierato di Principato e Terra Beneventana in due, Ultra e Citra, portando così di nuovo a 11 il numero dei giustizierati del regno, ormai Regno di Napoli e ridotto al solo territorio continentale [Fig.11].



Fig. 9: Il Regno normanno di Sicilia - Fondato il 25 dicembre 1130



Fig. 10: Gli 11 Giustizierati normanni e svevi in cui fu diviso il Regno di Sicilia

Agli 11 giustizieri quindi – massimi funzionari dell'amministrazione periferica angioina, di provenienza maggioritariamente ultramontana a fronte di quella regnicola – venne affidata la gestione del territorio con compiti di natura giudiziaria e fiscale, nonché anche militare. Per la bassa amministrazione i giustizieri contavano su tutta una serie di funzionari minori con compiti prettamente locali, come i baiuli, i giudici, i maestri massari, eccetera; mentre per l'amministrazione finanziaria, c'erano i portolani e, ad un livello decisamente più alto, i tesoriери e i razionali. L'amministrazione militare, infine, seguiva canoni specifici propri. Tra i giustizieri regnicoli alcuni lo furono di Terra d'Otranto come, nella prima età angioina: Andrea de Acquaviva tra 1239 e 1240, Landolfo de Franco che lo succedette e Riccardo de Aiello nominato giustiziere nell'ottobre 1311, succedendo a Pandolfo Scillato.

Numerosi ed importanti furono anche i Brindisini che parteciparono all'amministrazione angioina del regno di Napoli a vario titolo, sia in Napoli e sia in Brindisi: Tomaso Rischinieri e Marino Caramanico, giudici della corte reale; Jacopo Pipino, medico regio e professore di medicina, primario della famiglia reale; Ruggiero Castromediano, gran cavallerizzo del regno; Giovanni Castromediano, viceammiraglio del regno; Tomaso Cocciolo, regio maestro della zecca di Brindisi; Pasquale Guarino e Goffredo Cavalerio, protontini delle galere di Brindisi; Ugone Villanova e Goffredo Rivera, castellani di Brindisi; Guglielmo Guarino, maestro giurato e camerlengo di Brindisi; Enrico Cavalerio, gran maestro degli arsenali di Puglia e protontino delle galere di Brindisi.

«E fu proprio quell'importante Cavalerio la vittima più illustre della sanguinosa guerra civile che nel 1346 scoppiò a Brindisi sotto l'impulso di Filippo Ripa, capo della potente famiglia omonima, che la guidò contro l'antagonista famiglia Cavalerio, commettendo crimini efferati che non poterono essere evitati dal debole giustiziere, il napoletano Goffredo Gattola, espulso lui stesso dalla città. Quando la regina Giovanna fu avvisata dei tanti eccessi, commise al tribunale della Vicaria, 'che ne facesse severissima vendetta', ma di fatto fu necessario e provvidenziale l'intervento armato del principe Roberto di Taranto per riuscire a mettere in definitiva fuga il Ripa ed i suoi più focosi alleati. E così la città demaniale, incapace di trovare al proprio interno equilibri tali da consentirne una sana direzione politica e con il rischio immediato di cadere in potere del pericoloso e spregiudicato duca di Atene, Gualtieri VI di Brienne fratello del principe di Taranto, si manifestò partitaria di cambiare il proprio status amministrativo per rientrare a far parte del principato di Taranto, una richiesta che fu finalmente – nel 1353 – accolta dalla regina Giovanna. Dieci anni dopo, morto Roberto nel settembre del 1364, Brindisi tornò ancora una volta allo status di città demaniale.» [PERRI G. *Brindisi al tempo dello scisma d'occidente sotto i re durazzeschi* in 'Pagine di Storia Brindisina' - Lulu.com 2019]

Nel 1399, nel contesto delle lunghe lotte per la successione sul trono di Napoli tra i due rami angioini, il re Ladislao di Durazzo si rimpossessò del trono di Napoli e il principe di Taranto Raimondo Orsini Del Balzo si affrettò a passare al bando durazzesco riuscendo in tal modo a conservare il possesso del suo principato, dovendo però allora rinunciare a Brindisi perché fu dal re Ladislao infeudata a sua madre Margherita di Durazzo. Questa però, dopo soli sette anni, dovette cedere la signoria su Brindisi a cambio di quella su Monopoli: era accaduto che nel 1407, alla morte del principe di Taranto Raimondo, il principato ereditato dal suo giovanissimo primogenito Giovanni Antonio Orsini Del Balzo passò in reggenza dalla madre Maria d'Enghien che, una volta vedova, aveva pensato bene di sposarsi con il pure vedovo ed ex nemico re Ladislao per poter preservare per suo figlio Giovanni Antonio il potente principato e potergli anche recuperare gli importanti territori perduti, e tra quelli Brindisi.

L'avvento degli Aragonesi sul trono di Napoli con il re Alfonso e i suoi successori rappresentò, tra molto altro, un momento di radicale ristrutturazione per l'amministrazione del territorio del regno meridionale italiano, eliminando l'istituzione de giustizierato e introducendo principi i cui fondamenti pratici adottati per il funzionamento delle comunità urbane, restarono vigenti a lungo e, anche se più volte riadattati e parzialmente riformati, durarono di fatto tutta l'amministrazione vicereale spagnola e quella borbonica, giungendo fino all'estinzione del regno napoletano e all'avvento dell'unità d'Italia, attraversando anche l'amministrazione austriaca e il decennale rivoluzionario governo napoleonico.

Il re Ferrante in particolare, dopo aver consolidato il controllo della corona sui feudatari – riuscendo, nel 1464, a porre fine al pluricentenario e potentissimo principato di Taranto – e dopo aver recuperato importanti città – tra cui Brindisi – al demanio, procedette a riformare il sistema amministrativo locale del regno, ponendo a capo delle province un luogotenente generale – poi governatore – e cercando di formulare leggi – gli Statuti – che potessero valere sia per le *Universitas* – così erano detti i Comuni già dal periodo angioino – demaniali che per quelle feudali. La maggior parte degli Statuti fu approvata da Ferrante nel corso del decennio compreso tra il 1485 e il 1495. E tra i primi ci fu anche quello di Brindisi, che Andrea Della Monaca attribuisce a Federico d'Aragona e data 1485, nel suo famoso plagio *'Memoria storica dell'antichissima e fedelissima città di Brindisi'* editato a Lecce nel 1674.

Gli Statuti cittadini fissavano le norme sulla costituzione della rappresentanza cittadina e sui procedimenti amministrativi civili e penali. Inoltre, si occupavano dei dazi, dei regolamenti edilizi, delle vettovaglie, delle norme di polizia cittadina e campestre, delle fortificazioni, dell'artiglieria, eccetera. Il potere centrale con i suoi rappresentanti – in primis il Capitano o Governatore della città, il quale di norma non era cittadino dell'*Università* – controllava le norme degli Statuti e oltre ad approvarle o meno, concorreva anche alla loro formazione quando, addirittura, non era la Curia regia che le emanava direttamente, specialmente quelle relative agli aspetti che regolavano la formazione, la composizione e il funzionamento stesso degli organi deliberanti cittadini.

Il potere deliberativo era formalmente esercitato dal popolo riunito in Parlamento del quale facevano parte, a seconda dell'entità della popolazione delle città, da 30 a 100 consiglieri, il cui elenco – per essere eletto bisognava aver compiuto 25 anni ed essere di conclamata moralità – doveva ricevere il placet del Capitano e a volte dello stesso Sovrano. In tutti gli organismi rappresentativi e decisionali, erano escluse le donne, oltre agli amministratori che non avevano reso il conto economico riferito all'attività svolta e tutti coloro che erano rimasti debitori nei confronti dell'*Università*.

Gli Statuti contemplavano la partecipazione all'amministrazione pubblica cittadina di nobili e borghesi notevoli per censo o perché esercitanti professioni liberali e, anche se il potere centrale tese a favorire l'intervento degli elementi borghesi nella vita pubblica delle *Universitas*, il potere politico ed economico restò di fatto a lungo concentrato nelle mani del ceto dei nobili che generalmente deteneva le cariche più importanti.

Mentre il Parlamento era organo straordinario al quale spettava proporre al re il nome del Sindaco e trattare altre eventuali questioni di somma importanza per la città, l'organo di rappresentanza popolare incaricato dell'ordinaria amministrazione della città era il Consiglio comunale, i cui membri dovevano in principio essere emanati dal Parlamento ed il cui numero variava sempre in rapporto alla popolazione. Ai bisogni ordinari e continui della città infine, provvedevano il Sindaco e un organo stabile – dallo stesso presieduto – composto di un numero ancor più ristretto di cittadini, gli Eletti, i quali al pari del Sindaco duravano in carica fino ad un anno e alla fine del mandato tutti dovevano dar conto del loro operato.



Fig. 11: Gli 11 Giustizierati del Regno angioino di Napoli

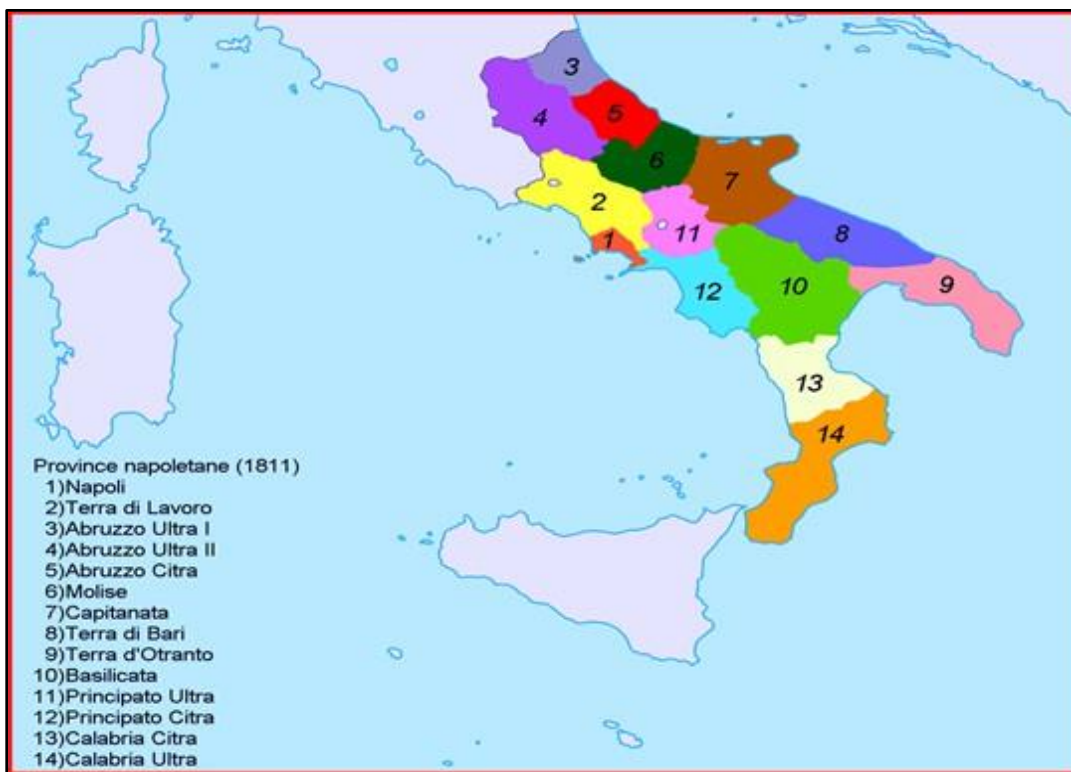


Fig. 12: Le 14 Province napoleoniche del Regno di Napoli (1806-1815)

Il Sindaco rappresentava l'elemento più importante e rappresentativo del governo cittadino e le sue attribuzioni erano molto ampie, coprendo in pratica tutto l'ambito amministrativo: dal controllo della polizia, al controllo sui pesi e le misure, alla manutenzione delle mura cittadine, alle competenze specifiche in campo finanziario con la vigilanza sulle spese e sugli introiti la vendita dei dazi e delle cose pubbliche, eccetera. A conclusione del mandato, infine, il Sindaco aveva l'obbligo di rendere rigorosamente conto al successore di tutte le operazioni finanziarie effettuate.

«A Brindisi, secondo lo Statuto del 1485, il sindaco e tre auditori venivano segnalati dagli uscenti e nominati dal re o dal preside di Terra d'Otranto; gli eletti, in numero di dodici, di cui quattro nobili, sei gentiluomini e due stranieri abitanti in Brindisi, venivano scelti su ventiquattro segnalati ai parlamentari, dagli stessi amministratori uscenti. La carica durava un anno: dal primo di settembre alla fine di agosto. L'elezione avveniva quindici giorni prima, ossia a metà di agosto. Si giurava sul Vangelo nella cappella di San Teodoro, in cattedrale. Questo Statuto fu modificato nel 1562 perché, due anni su tre il sindaco fosse eletto tra i parlamentari del popolo – e il terzo anno tra il ceto nobile – e poi fu in seguito più volte modificato: nel 1654, 1663, 1665 e 1671.» [JURLARO R. *Introduzione alla Cronaca dei Sindaci di Brindisi 1529-1787* di CAGNES P. e SCALESE N. - Edizione Amici della A. De Leo, Brindisi 1978]

Lo Status amministrativo della città di Brindisi, comunque, non subì cambiamenti sostanziali nel corso del lunghissimo periodo vicereale, né tanto meno durante la trentennale parentesi austriaca (1700-1730) e poi, con la fondazione del regno borbonico, finalmente formalmente autonomo dalla Spagna, ci furono alcuni pochi cambiamenti, anche se in pratica, più nella forma che nella sostanza:

«Ne corso del Settecento, al fine di regolamentare situazioni di fatto già esistenti – che erano però fonte perenne di discussioni a livello locale [come spesso accaduto anche a Brindisi] – molte *Universitas*, specialmente quelle con maggior numero di abitanti, sentirono la necessità di chiedere l'approvazione regia di propri atti deliberativi con cui scelsero autonomamente di istituire forme ristrette di rappresentanza cittadina, in luogo del Parlamento e del Consiglio, che presero il nome di 'Decurionati': la scelta dei membri non era più formalmente riservata ad un altro diverso corpo rappresentativo, bensì agli stessi decurioni uscenti che, cessato il periodo di carica, avrebbero dovuto nominare i nuovi eletti tra i cittadini appartenenti alle famiglie – nobili e borghesi – già previamente stabilite sulla base del ceto le prime del censo e delle professioni liberali le seconde, ed appositamente elencate nelle due rispettive 'piazze'. Con il riformismo tanucciano finalmente, ci fu l'apertura del Decurionato al terzo ceto, quello inferiore dei popolani costituito dagli agricoltori e gli artigiani.» [VINCI S. *Dal Parlamento al Decurionato* - Edizioni Scientifiche Italiane, 2008]

Brindisi ottenne – formalmente e dopo anni di uso consuetudinario – con ordinanza della Regia Camera Reale del 13 giugno 1789, l'estensione del suo Decurionato al terzo ceto “comprendendosi sotto la denominazione di questa classe anche le maestranze, i massari e i padroni di barche, e la medesima nel Decurionato di Brindisi dovrà essere rappresentata da 12 decurioni scelti tra i suoi individui”. Quell'ordinanza fu inclusa integralmente nelle “*Determinazioni di Sua Maestà il re nostro signore – Ferdinando IV – per la città di Brindisi*” che furono edite quello stesso anno 1789 a Napoli nella Stamperia Reale. Si trattava di tre determinazioni, la prima delle quali trattava, appunto, del “buon governo della città”.

«Riformossi il Parlamento, prima privativo de' soli nobili di prima e seconda piazza, creandosi diciotto decurioni, metà di quelli, e metà del ceto popolare, presso de' quali fosse in avvenire non solo l'elezione degli amministratori, tra i quali vi dovesse esser sempre uno del popolo, ma

anche tutte le risoluzioni su gli affari economici.» [CINOSA T. *Compendio storico della città di Brindisi, dalla di lei fondazione al corrente anno 1817* - ms della Biblioteca Provinciale Lecce]

Oltre a promulgare radicali riforme politiche – eversione della feudalità, soppressione dei privilegi agli ordini ecclesiastici, istituzione dell'imposta fondiaria, impianto di un nuovo catasto onciario, separazione della giustizia dall'amministrazione, eccetera – il nuovo governo napoleonico di Napoli stabilì con la legge dell'8 agosto 1806, sulla falsa riga del modello francese, un sistema di amministrazione del territorio a organizzazione civile, basato gerarchicamente sulla divisione in province distretti e comuni, le *Universitas*, con rispettivamente a capo un intendente, un sottintendente e un sindaco. Le nuove province del regno furono 14 e tra esse Terra d'Otranto, con capoluogo Lecce e tre distretti – Lecce, Taranto e Mesagne, che fu poi sostituito con quello di Brindisi – che nel 1813 aumentarono a quattro con l'aggiunta di quello di Gallipoli [Fig.12].

A capo di ciascuna provincia fu posto un intendente che, nominato direttamente dal sovrano, rispondeva al ministro degli interni ed era incaricato dell'amministrazione civile e dell'alta polizia; mentre a capo di ogni distretto fu posto, alle dipendenze dell'intendente, un sottintendente.

I sindaci – che di fatto dovevano essere approvati dal re o dall'intendente, a seconda della taglia demografica del comune – erano affiancati da due eletti e dal decurionato, composto da un numero di individui variabile tra dieci e trenta in rapporto alla popolazione del comune, i quali dovevano essere estratti a sorte tra coloro che disponessero di una rendita annua minima proporzionata al numero degli abitanti di ciascun comune. Per Brindisi, che all'epoca contava 6.000 abitanti, la rendita minima per i 18 decurioni previsti era di 48 ducati. Il decurionato, che era presieduto dal sindaco, nel mese di maggio si riuniva per eleggere il successivo sindaco e i due successivi eletti, oltre agli altri funzionari comunali di minor rango. Il sindaco, gli eletti e i decurioni così selezionati – sorteggiati dalle liste previamente compilate – venivano comunque sottoposti all'approvazione dell'intendente, funzionario al quale, inoltre, erano sottoposti anche tutti i provvedimenti deliberati dall'amministrazione, per essere approvati o eventualmente obiettati e quindi annullati.

Eliminate tutte le forme di giurisdizione particolare e abolita la feudalità, le riforme napoleoniche delle amministrazioni municipali produssero un certo imborghesimento della classe dirigente pubblica locale, promuovendone una nuova – formata soprattutto da proprietari terrieri e impresari – che riceveva la legittimazione non più dal possesso di titoli, ma dal censo. Il fatto che la legge non riconoscesse più come nel passato l'appartenenza ai ceti per l'esercizio delle cariche civiche, segnò – dapprima in teoria e poi gradualmente anche in pratica – il tracollo del vecchio regime di quei gruppi e quelle famiglie del ceto nobile che del controllo del governo locale avevano fatto fino ad allora l'elemento principale della loro rilevanza sociale: continuarono a partecipare, perché molti di loro non erano certo privi di reddito, ma non lo fecero più per solo diritto dinastico.

Allo stesso tempo, introducendo quale unico elemento discriminante per poter accedere alle cariche civiche il reddito, la legge di fatto privò l'amministrazione comunale di quella rappresentanza più genuinamente popolare, nonché di quella professionale, che invece erano state garantite dal sistema immediatamente anteriore. Il problema fu presto parzialmente emendato quando, con legge del 20 maggio 1808, si estese il diritto alla elezione per tutti coloro che esercitavano le professioni di arti liberali e per i comuni con meno di 6.000 abitanti

anche per tutti coloro che esercitavano ‘da maestri un’arte o mestiere, o tenevano un negoziato proprio ancorché di bottega’.

Dopo la restaurazione del 1815, il nuovo Regno delle Due Sicilie del re Ferdinando I conservò, di fatto quasi per intero, l’organizzazione napoleonica del territorio del regno, riconoscendone implicitamente la efficace funzionalità. Il regno risultò suddiviso in 22 province – le 15 della penisola più 7 in Sicilia [Fig.13] – 76 distretti, 684 circondari e 2.189 comuni. La provincia di Terra d’Otranto – con capoluogo Lecce, 44 circondari e 100 comuni – comprendeva i distretti di Lecce, Taranto, Gallipoli e Brindisi, con 8 circondari 16 comuni e 65.450 abitanti, di cui 6.409 di Brindisi. [Fig.14]

Per quanto ampliati rispetto al precedente governo borbonico prenapoleonico, i diritti politici nel nuovo regno restavano quindi ancora abbastanza limitati, giacché nessuna delle limitazioni previste dalle leggi napoleoniche fu abolita, salvo alcune rettifiche minori: solo ne potevano usufruire i cittadini di sesso maschile che avessero compiuto il 21° anno di età e che fossero stati domiciliati nel comune per almeno 5 anni, pur eventualmente analfabeti ma che soddisfacessero il cosiddetto censo di eleggibilità, l’essere cioè titolare di una rendita annua minima o l’essere titolare di una libera professione o l’essere agricoltore per conto proprio, quantunque su terreni altrui. Non potevano essere eletti gli stranieri non legittimamente naturalizzati, gli ecclesiastici, i domestici, gli operai, gli interdetti dai pubblici uffici, i militari mercenari in attività di servizio, i debitori del comune e chiunque avesse in atto un contenzioso con la stessa amministrazione comunale. Inoltre, nessun impiegato pubblico di nomina regia che fosse nell’esercizio delle sue funzioni poteva diventare sindaco o decurione, e non potevano essere nominati membri dello stesso decurionato parenti stretti, quali gli ascendenti e i discendenti in linea diretta, i fratelli, e zio e nipote. Gli eletti non potevano rifiutare la nomina e tuttavia, quale legittimo motivo per l’esonazione dall’esercizio della carica, il soggetto eventualmente nominato poteva addurre quello di aver superato il settantesimo anno di età.

Brindisi, come ogni comune, possedeva la lista di eleggibili alle cariche civiche che veniva aggiornata annualmente, inserendovi coloro che avessero compiuto il 21° anno di età e depennandovi i defunti e gli assenti. I decurioni venivano nominati per 4 anni e per il rinnovo, ogni anno per un quarto di essi, la scelta era effettuata dall’intendente, per terne tra gli elegibili di 21 anni d’età minima, ed era inviata al ministro degli affari interni che finalmente decideva chi nominare. Il sindaco e i due eletti, invece, duravano in carica un triennio con la possibilità di conferma per un altro triennio. Le loro nomine spettavano al decurionato, che le faceva per terne tra gli elegibili di 25 anni d’età minima e le inviava all’intendente che decideva chi nominare. Le nomine di sindaco ed eletti, erano poi soggette all’approvazione formale del re. L’intendente provinciale, dunque, era il funzionario che di fatto aveva il potere – in nome del re – di nominare e controllare le amministrazioni comunali.

Il 17 marzo 1861, dopo l’annessione del regno delle due Sicilie al regno di Sardegna, la proclamazione del Regno d’Italia implicò necessariamente anche la ridefinizione di un moderno e più adeguato assetto per l’organizzazione amministrativa dell’intero territorio nazionale che fosse fondata sul principio del decentramento amministrativo locale in uno Stato comunque fortemente unitario. Ed in tale contesto fu selezionato l’ordinamento territoriale provinciale, perché fu ritenuto quello che meglio di altri avrebbe consentito di omologare le suddivisioni territoriali precedenti al modello francese, il quale più o meno fedelmente era stato di fatto ereditato sia dalla monarchia sabauda che da quella borbonica.



Fig. 13: Le 22 Province del Regno delle Due Sicilie (1815-1860)



Fig. 14: I 4 Distretti Provincia di Terra d'Otranto
(dal 1861 Provincia di Lecce)



Fig. 15: Le 3 Province del Salento:
Lecce – Taranto – Brindisi (dal 1927)

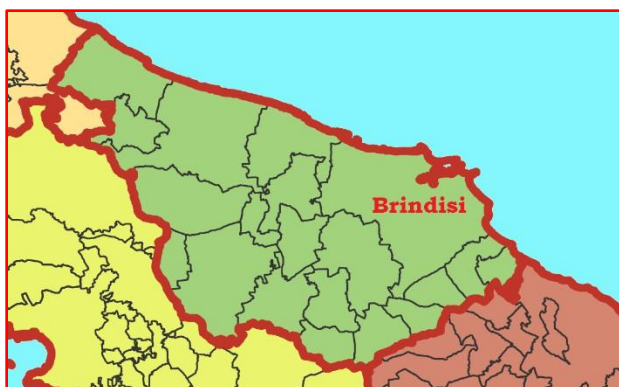


Fig. 16:
I 20 Comuni della Provincia di Brindisi

Carovigno, San Vito, Ostuni, Torre Santa Susanna, San Pancrazio, Erchie, Mesagne, Latiano, Fasano, Ceglie, Oria, San Pietro, Cisternino, Villa Castelli, San Donaci, Cellino, San Michele e Torchiarolo

La provincia si caratterizzò come ente intermedio tra i comuni – non più *Universitas* – e lo Stato, con la figura del prefetto – non più l'intendente – rappresentante del governo centrale in sede locale. La provincia inoltre, riuniva un insieme di comuni intorno alla città più importante, il capoluogo della provincia, in modo che dalla periferia della circoscrizione provinciale si potesse comunque 'arrivare nel capoluogo e ritornare a casa in una giornata a cavallo' e così, tutto il territorio del regno risultò diviso in 59 province, tra cui quella di Lecce – che solo vide mutata la sua precedente denominazione di Terra d'Otranto – alla quale continuò ad appartenere Brindisi, che conservò anche il ruolo di capoluogo di circondario, ex distretto, e quindi la sede della sottoprefettura. Nel 1866, a seguito della terza guerra di indipendenza, vennero inglobate le 8 province asburgiche; nel 1868 si aggiunse la provincia di Mantova e nel 1870 quella di Roma; portando così a 69 il numero complessivo delle province del Regno.

Dopo la prima guerra mondiale, nel 1920 venne istituita la provincia di Trento, nel 1923 le 3 province di Trieste Spezia e Taranto e nel 1924, le 3 province di Fiume Pola e Zara, portando il numero totale a 76. In seguito, con un processo di successive incorporazioni, al 1931 le province divennero 92, con quindi altre 16 nuove province, tra cui – nel 1927 – la provincia di Brindisi [Fig.15]. Infine, nel 1934 fu creata la provincia di Latina e nel 1935 quella di Asti, raggiungendo il numero totale di 94.

I comuni della nuova provincia di Brindisi istituita il 2 gennaio 1927, furono quelli che facevano già parte del precedente circondario, con l'aggiunta di Cellino San Marco, San Pietro Vernotico e Torchiarolo, provenienti dal circondario di Lecce, e di Cisternino e Fasano, staccati dalla provincia di Bari. Tre mesi dopo furono riaggregati alla provincia di Lecce Guagnano, Salice e Veglie che già facevano parte del circondario di Brindisi. L'anno dopo con la costituzione del comune autonomo di San Michele Salentino, già frazione di San Vito dei Normanni, la provincia assunse l'aspetto e la dimensione attuale, con un'estensione del territorio pari a 1.868 chilometri quadrati e 20 comuni: Carovigno, San Vito, Ostuni, Torre Santa Susanna, San Pancrazio, Erchie, Mesagne, Latiano, Fasano, Ceglie, Oria, San Pietro, Cisternino, Villa Castelli, San Donaci, Cellino, San Michele e Torchiarolo [Fig.16].

La Seconda guerra mondiale, con la perdita di alcuni territori, con la caduta del fascismo e con la proclamazione della Repubblica Italiana, inevitabilmente comportò cambiamenti drastici anche nell'ambito della amministrazione del territorio. La costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, prevede che la repubblica fosse costituita da Regioni, Province e Comuni. Le province, sopprese alcune, istituite altre e ridenominate altre ancora, agli albori della repubblica risultarono essere in totale 92 e i cambi, comunque, non interessarono la provincia di Brindisi. Poi, nel 1968 venne istituita la provincia di Pordenone, cui seguì, nel 1970, quella di Isernia e, nel 1974, quella di Oristano, per un totale di 95 province. E così via fino ai valori massimi di 20 regioni, 110 province e 8.100 comuni (7.978 nel 2017). Al 31 dicembre 2017, gli assetti territoriali sovramunicipali della repubblica comprendono complessivamente 14 città metropolitane, 84 province e 6 consorzi comunali in Sicilia. [Struttura e dinamica delle unità amministrative italiane – ISTAT, 2018]

In quanto al governo delle amministrazioni locali, con la proclamazione il Regno d'Italia nel 1861, fu esteso a tutto il territorio nazionale l'ordinamento dei comuni dello stato sabaudo contenuto nella legge Rattazzi del 1859. Un ordinamento che fu in seguito modificato in più occasioni senza comunque stravolgere i fondamenti della sua struttura:

<i>Domenico Balsamo</i>	dal	1859	al	8.7.1861
<i>Antonio Balsamo</i>		5.11.1861		21.1.1869
<i>Giuseppe De Castro</i>		17.2.1869		14.12.1869
<i>Mariano Monticelli</i>		8.1.1870		6.2.1878
<i>Filomeno Consiglio</i>		25.2.1878		21.1.1883
<i>Vincenzo Guzman</i>		1.10.1883		21.1.1887
<i>Filomeno Consiglio</i>		25.2.1888		8.7.1890
<i>Engelberto Dionisi</i>		12.7.1890		12.7.1895
<i>Pio Guadalupi</i>		29.7.1895		21.11.1896
<i>Federico Balsamo</i>		23.10.1896		21.7.1910
<i>Giuseppe Barnaba</i>		20.8.1910		18.11.1913
<i>Alfredo Lazzari</i>		8.1.1913		18.4.1914
<i>Eduardo Musciacco</i>		26.9.1914		4.9.1915
<i>Giovanni Mazzari</i>		6.11.1920		10.12.1921
<i>Serafino Giannelli</i>		28.10.1923		24.12.1926
<i>Serafino Giannelli - Podestà</i>		25.12.1926		24.8.1928
<i>Serafino Giannelli - Podestà</i>		31.1.1931		2.6.1934
<i>Corradino P. Sarcinella - Podestà</i>		16.6.1934		27.11.1943
<i>Antonio Caiulo</i>		12.6.1944		16.12.1944
<i>Arturo Sardelli</i>		14.4.1945		15.6.1945
<i>Luigi Caneschi</i>		7.7.1945		13.11.1945
<i>Francesco Lazzaro</i>		17.11.1945		19.6.1948
<i>Vincenzo Guadalupi</i>		2.7.1948		27.6.1951
<i>Francesco Lazzaro</i>		2.7.1951		22.2.1956
<i>Antonio Di Giulio</i>		3.3.1956		18.6.1956
<i>Manlio Poto</i>		26.6.1956		3.4.1959
<i>Vitoantonio Bruno</i>		3.12.1960		15.2.1965
<i>Giuseppe Sasso</i>		16.2.1965		30.6.1967
<i>Francesco Arina</i>		15.7.1967		29.11.1971
<i>Francesco Lo Parco</i>		30.11.1971		24.11.1975
<i>Francesco Arina</i>		25.11.1975		9.10.1980
<i>Bruno Carluccio</i>		10.10.1980		2.12.1984
<i>Enrico Ortese</i>		27.11.1985		15.12.1987
<i>Ennio Masiello</i>		16.12.1987		21.12.1988
<i>Cosimo Quaranta</i>		3.3.1989		13.8.1990
<i>Giuseppe Marchionna</i>		14.8.1990		4.10.1992
<i>Teodoro Saponaro</i>		2.12.1992		27.5.1993
<i>Francesco Arina</i>		28.5.1993		3.6.1994

«Ciascun comune ha un Consiglio comunale elettivo ed una Giunta comunale. Il Consiglio è composto da un numero di membri variabile in funzione degli abitanti del comune, tra minimo 15, per meno di 3.000 abitanti e massimo 60, per più di 60.000 abitanti. La Giunta è formata dal Sindaco e da un numero di assessori variabile a seconda della popolazione, tra massimo 8 assessori per più di 60.000 abitanti e minimo 2 assessori per meno di 30.000 abitanti. L'elettorato per il Consiglio è costituito dagli abitanti che pagano contribuzioni dirette di entità determinate in base al numero di abitanti; ne sono esclusi analfabeti, donne, interdetti e soggetti condannati a pene correzionali. Al Consiglio comunale, le cui sedute sono pubbliche, spettano: l'elezione della Giunta, la revisione delle liste elettorali, l'esame e approvazione del bilancio comunale, la nomina dei revisori dei conti, la sorveglianza e il controllo contabile sugli stabilimenti di carità e beneficenza, sull'attività e sul bilancio di tutte le istituzioni che operano a beneficio della generalità degli abitanti e sulle fabbricerie. Il Consiglio delibera anche sul numero e sullo stipendio degli impiegati comunali, che includono anche il personale scolastico, sanitario, ecclesiastico, di vigilanza operante nel comune; sui contratti, sull'uso e destinazione dei beni comunali, sull'appalto per le opere pubbliche e su altre materie non direttamente soggette alla competenza della Giunta, la quale viene eletta, per la durata di un anno, a maggioranza assoluta dal Consiglio fra i propri membri; ha funzioni esecutive delle deliberazioni del Consiglio stesso e nomina il personale del Comune, forma il bilancio, predispone i regolamenti, vigila sull'ornato cittadino e sulla polizia locale, esegue le operazioni censuarie, rilascia gli atti anagrafici, controlla le operazioni di leva, eccetera. Il Sindaco riveste la doppia funzione di ufficiale del governo, come tale nominato direttamente dal re tra i consiglieri eletti, e di capo dell'amministrazione comunale. Dura in carica tre anni e può essere confermato se conserva la qualità di consigliere. Presiede il Consiglio e la Giunta, distribuisce gli affari tra i suoi membri e rappresenta il Comune nelle sedi giudiziarie. È incaricato della pubblicazione delle leggi e degli ordini governativi, di tenere i registri dello stato civile e di riferire al prefetto della provincia sulla concessione di licenze per esercizi e stabilimenti pubblici e sull'ordine pubblico.» [CIMAGLIA A. P. e ARBORE M. G. *Acquaviva delle Fonti: inventario archivio storico* - Levante editori, Bari 1993].

Nel 1888 una nuova legge introdusse importanti novità, tra cui che il Sindaco venisse eletto dal Consiglio nel proprio seno e che potesse essere rimosso dallo stesso Consiglio 'per il non adempimento dei suoi obblighi' e sostituito, per tre mesi, da un apposito commissario. Inoltre, fu previsto anche lo scioglimento del Consiglio per gravi motivi di ordine pubblico, in caso che 'richiamato all'osservanza degli obblighi imposti per legge, persista a violarli'. Una legge del 1894 stabilì una durata di 6 anni dei consigli comunali, prescrivendone la rinnovazione per metà ogni 3 anni e dispose che anche il Sindaco rimanesse in carica per un triennio. E nel 1915 si ammisero all'elettorato tutti i cittadini maschi di almeno 30 anni di età, anche se analfabeti, e quelli, tra i 21 e i 30 anni, aventi alcuni titoli di capacità o di censo.

Da quello stesso anno 1915, il Prefetto non fu più 'anche' presidente della deputazione provinciale e tale carica divenne elettiva, espandendosi in conseguenza l'autonomia locale. Durante il fascismo invece, si limitarono tutte le autonomie sopprimendo le rappresentanze negli enti collegiali e sostituendo l'elettività degli amministratori con la nomina diretta, via decreto reale, dei vertici di province e comuni, mentre furono al contempo soppressi i circondari. Nuove disposizioni sanzionarono l'ingerenza governativa sull'attività comunale e ampliarono le competenze della Giunta municipale e della Deputazione provinciale, nonché le facoltà dei Sindaci e dei Presidenti provinciali. In seguito, s'introdusse una magistratura unica – il Podestà – di nomina regia, in sostituzione di tutti gli organi elettivi, con 4 anni di durata in carica con possibilità di rinnovo e con il requisito di possesso di un titolo di studio minimo di scuola media superiore.

Con la caduta del regime fascista e con la Costituzione repubblicana del 1947, si fissarono i nuovi principi inerenti al nuovo ordinamento dei Comuni e delle Province: venne ripristinata l'elettività – da allora a suffragio universale – dei consigli provinciali e di quelli comunali che al loro interno eleggevano, rispettivamente, il presidente e la giunta provinciale, o il sindaco e la giunta comunale. Nel 1993 infine, l'autonomia delle amministrazioni locali acquistò un nuovo impulso con la legge che prevede l'elezione diretta per 5 anni dei sindaci e la nomina della giunta da parte del Sindaco. Una norma importantissima, tuttora vigente, che avrebbe dovuto rompere con il sistema tradizionale che assegnava ai partiti politici un ruolo di esclusività nella determinazione dei livelli di rappresentanza politica, e che in conseguenza avrebbe dovuto valorizzare la responsabilità dei sindaci verso i cittadini.

Nei primi cinquant'anni della repubblica, tra il 1945 e il 1994, furono 14 i sindaci di Brindisi eletti dal Consiglio e ci furono 2 commissari prefettizi. Nei seguenti venticinque anni, dal 1994 ad oggi, sono stati 7 i sindaci eletti direttamente dai cittadini e ci sono stati ben 5 commissariamenti: troppi! ... Certamente non un buon segno: vuol dire infatti, che in ben 5 occasioni, per 5 dei 7 sindaci cioè, il mandato dei cittadini non è potuto essere ottemperato per intero dall'eletto. In un solo caso a causa di forze maggiori, in un altro caso per insufficienza di appoggio politico e in due casi 'per gravi ragioni giudiziarie'.

N°	Nome	Mandato	
		Inizio	Fine
1	Michele Errico	5 dicembre 1994	18 dicembre 1995
C	Isabella Giannolla	12 marzo 1996	10 giugno 1996
2	Lorenzo Maggi	10 giugno 1996	9 giugno 1997
3	Giovanni Antonino	17 novembre 1997	28 maggio 2002
		28 maggio 2002	5 novembre 2003
C	Bruno Pezzuto	5 novembre 2003	14 giugno 2004
4	Domenico Mennitti	14 giugno 2004	22 giugno 2009
		22 giugno 2009	1° settembre 2011
C	Bruno Pezzuto	1° settembre 2011	12 maggio 2012
5	Cosimo Consales	12 maggio 2012	11 febbraio 2016
C	Cesare Castelli	11 febbraio 2016	20 giugno 2016
6	Angela Carluccio	20 giugno 2016	26 maggio 2017
C	Santi Giuffrè	27 maggio 2017	29 giugno 2018
7	Riccardo Rossi	29 giugno 2018	<i>in carica</i>

I 7 Sindaci di Brindisi eletti direttamente dai cittadini – dal 1994 ad oggi

[C=commissario]